

Centro Sperimentale per la Didattica dell'Astronomia (CeSDA)
Viale Jacopo Barozzi, 31 - 41124 Modena - Italy
PARTITA IVA: 01975930361 - Codice Fiscale: 94002780362

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 21.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Centro Sperimentale per la Didattica dell'Astronomia (CeSDA), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, ing. Enrico Artioli, il quale chiama alle funzioni di Segretario Rita Scaffidi.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 14 soci su 35, nella fattispecie: Enrico Artioli, Lorenzo Cuoghi, Michele Donà, Marco Nicolini, Ester Cantini, Rita Scaffidi, Gianna Ferrari, Laura Del Penino e, per delega, Lorenzo Pelloni (delega Enrico Artioli), Vittorio Mascellani (delega Lorenzo Cuoghi), Antonio Boccaletti (delega Michele Donà), Gherpelli Francesca (delega Marco Nicolini), Claudio Berselli (delega Ester Cantini), Luciano Gibertoni (delega Rita Scaffidi). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto (art. 8), l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha indetto l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, in quanto, dopo la trasmissione dello Statuto alla Regione per la registrazione nel registro delle APS, la stessa Regione ha sollevato la richiesta di una piccola modifica nell'art. 1 dello Statuto stesso, ricorda inoltre che detta registrazione risponde all'esigenza di adeguare il vecchio Statuto alle mutate normative in vigore per il Terzo Settore.

Si procede alla lettura, della modifica all'articolo 1 (unico modificato), del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

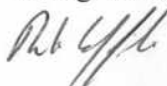
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

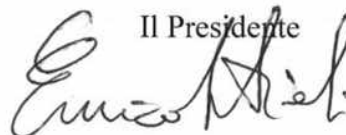
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il **27 FEB. 2020**

al n° **1204** Serie **3**

Comisposti € **ZERO (ESSENTE)**

Firma su delega del Direttore Provinciale

(CARLO CICCARELLI)

Il Funzionario
Alessandra Biasetti



STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede



I. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata **“CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELLA ASTRONOMIA - APS”**, acronimo: **“CeSDA”**, con sede nel Comune di Modena in Viale Jacopo Barozzi n° 31.

L'eventuale trasferimento della Sede legale, all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro né diretto né indiretto. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia e all'estero una moderna didattica dell'Astronomia e delle scienze ad essa più strettamente collegate. Inoltre, intende contribuire ad elevare il livello della divulgazione dell'Astronomia.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche e private, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali.

2. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in qualunque forma, comprese forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione si colloca nell'ambito della ricerca e promozione culturale ed, in particolare, si prefigge di promuovere e favorire un moderno approccio e un'efficace didattica per l'apprendimento dell'Astronomia e delle discipline inerenti allo studio dello spazio (Astrofisica, Astrobiologia, Astrofotografia, ...), in particolare, e della Scienza e della Tecnica, in generale. Intende, inoltre, contribuire ad elevare il livello culturale, in generale, e scientifico, in particolare, attraverso attività culturali, formative, didattiche, sperimentali, editoriali, divulgative e generali volte alla crescita delle conoscenze, abilità e competenze delle persone, con particolare riguardo nei confronti del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Nelle attività coerenti con gli scopi dell'associazione rientreranno anche l'organizzazione, il patrocinio o la co-partecipazione a manifestazioni, concorsi, gare, ... promossi in proprio o da altri Enti od organismi. Tali attività formative, divulgative, culturali, rigorose e aggiornate, potranno avere come oggetto ed estendersi anche ai più vasti ambiti del sapere umano: letterario, artistico, linguistico, comunicativo... con l'impegno a sostenere e promuovere la partecipazione e la collaborazione dell'Associazione alla vita della comunità locale.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di promuovere, organizzare e sostenere iniziative, progetti, azioni, conferenze, corsi, sperimentazioni, ricerche in ambito didattico e divulgativo, nonché progettazione, sviluppo e realizzazione di materiale didattico, scientifico, divulgativo sotto qualsiasi forma: cartacea, multimediale, elettronica, ...

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti per gli enti del Terzo Settore.

4. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altre realtà per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende, pubbliche o private, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

5. L'Associazione ha lo scopo di favorire le attività legate allo studio, alla ricerca, alla divulgazione, alla didattica e alla comunicazione della cultura scientifica, nonché di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per gli insegnanti negli ambiti delle metodologie didattiche, della didattica laboratoriale, della innovazione didattica digitale e multimediale, della didattica per competenze... A tal fine l'associazione può avvalersi della rete di realtà scolastiche, accademiche, culturali e tecnico-

scientifiche con cui collabora e che dispongono di laboratori didattici, di apparati digitali e multimediali, delle risorse materiali e professionali necessarie.

6. L'Associazione intende promuovere educazione, istruzione e formazione professionale (anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

7. L'Associazione auspica l'instaurazione e il mantenimento di rapporti con altri Planetari favorendo lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i Planetari nazionali, pubblici e privati, e sostenendo ogni forma possibile di contatti con i Planetari e con le Associazioni di Planetari europee e mondiali.

8. L'Associazione favorisce, supporta e cura, nei limiti delle sue possibilità, lo sviluppo di una specifica professionalità dei propri soci, nonché di un pubblico più vasto, in relazione alla cultura tecnico-scientifica in generale e a quella astronomica in particolare, con specifico riferimento alla conduzione di Planetari.

9. L'Associazione inoltre intende raccogliere, catalogare e curare materiale documentale relativo a storia, attività eventi... degli ambiti di suo interesse, come riportati al Titolo I, in un apposito Archivio che sarà a disposizione dei soci.

10. L'Associazione ha tra i suoi scopi anche l'acquisizione, la conservazione e il restauro di strumentazione tecnico scientifica, nonché l'allestimento di spazi e percorsi museali.

11. Per attuare i propri fini istituzionali l'Associazione redige e divulga pubblicazioni e circolari informative; realizza e pubblica, in proprio o attraverso la collaborazione con altri soggetti, materiale didattico, divulgativo, illustrativo e di comunicazione quali per esempio manuali, guide, libri, software, video, ecc.

12. L'Associazione, inoltre, produce, organizza e gestisce spettacoli, iniziative, esibizioni, dimostrazioni, esposizioni, mostre, convegni, conferenze, proiezioni, audizioni e ogni attività conforme ai fini associativi; organizza, ospita e attua meeting, seminari, visite di studio, concorsi e premi, borse di studio, mostre, corsi di aggiornamento e formazione per operatori e insegnanti e iniziative analoghe; organizza, realizza e gestisce attività divulgative che siano nello spirito dell'Associazione, anche nell'ambito di programmi finanziati da enti pubblici o privati.

13. L'Associazione mantiene rapporti con le altre Associazioni del settore e con altri enti scientifici.

Art. 3 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni ed Enti pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

	e) entrate derivanti da cessione di beni e prestazione di servizi, organizzati e gestiti in proprio (manifestazioni, o partecipazioni ad esse, conferenze, corsi, lezioni, ...) o convenzionati;	
	f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	i) crowdfunding.	
	2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.	
	3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.	
	4. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il rendiconto economico finanziario annuale e convoca l'Assemblea dei soci in prima convocazione entro quattro mesi (prorogabili a sei) dalla chiusura dell'esercizio per la sua approvazione.	
	5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	– dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;	
	– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.	

TITOLO II

I SOCI

Art. 4 – Soci

1. Il numero degli aderenti, indifferentemente denominati soci o associati, è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti del Terzo Settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
3. I soci, se minorenni, non potranno assumere cariche societarie e potranno esercitare il diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 5 – Criteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b) ai seguenti criteri:
 - accettazione del presente Statuto;
 - interesse agli scopi statutari;
 - disponibilità a collaborare o sostenere le iniziative dell'Associazione;
 - versamento della quota associativa, se prevista;
 - non occasionalità del rapporto associativo.

2. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate; il socio non ammesso ha diritto di presentare ricorso entro e non oltre 30 giorni; tale ricorso dovrà essere esaminato dalla prima assemblea di soci che sarà convocata.

3. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, se prevista.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno associativo.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a) morosità ovvero mancato versamento della quota associativa (se prevista) per due anni consecutivi;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) indegnità (sancita dall'Assemblea dei soci).

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio, receduto o escluso, e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 – Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare annualmente la quota associativa (se prevista) fissata dal Comitato Direttivo;

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; ad accedere alle cariche associative al raggiungimento della maggiore età.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

TITOLO III

STRUTTURA SOCIETARIA

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;

e) il Revisore dei Conti, se nominato;

f) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese pertinenti alle attività dell'Associazione a fronte delle relative pezze giustificative.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico finanziario annuale;

b) nomina/elegge gli Organi associativi, in particolare: il Presidente, il Tesoriere, i componenti del Comitato Direttivo ed, eventualmente, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei probiviri;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo ne ravvisino l'opportunità o il Revisore dei conti o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta al Presidente, nel qual caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni questione che concerne l'acquisizione o cessione di diritti reali.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto via fax, e-mail, posta cartacea (ai relativi recapiti forniti all'atto della sottoscrizione della quota annuale) da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente: ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata col voto favorevole da almeno tre quarti degli associati e quelle relative alle modifiche statutarie

che devono essere adottate col voto favorevole da almeno due terzi dei presenti.

9. I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatti da un verbalizzatore a tal fine nominato e sottoscritti dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici) nominati dall'Assemblea dei soci, scelti fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri Soci fra i candidati non eletti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) in accordo con le indicazioni dell'Assemblea, definire una programmazione e un piano di lavoro annuale;
- c) predisporre il rendiconto economico finanziario annuale, in collaborazione con il Tesoriere;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni, sui recessi e sulle esclusioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

4. Il Comitato direttivo, per ambiti definiti e compiti specifici, può attribuire a consiglieri delle deleghe, nell'ambito delle quali i detti soci hanno piena autonomia e responsabilità.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni 30 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta.

7. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto via fax, e-mail, posta cartacea (ai relativi recapiti forniti all'atto della sottoscrizione della quota annuale) da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

9. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti da un verbalizzatore a tal fine nominato e sottoscritti dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

1. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere la stessa ed il Comitato Direttivo.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro anziano.
4. In casi d'urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea dei soci, cura la tenuta dei libri contabili, redige la prima nota, si occupa degli aspetti amministrativi, collabora alla stesura del bilancio preventivo, se redatto, e del bilancio consuntivo o rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Ha la delega per quanto riguarda le operazioni bancarie, in particolare, sul conto corrente dell'Associazione, nonché potere di firma per gli assegni.

Art. 12 – L'Organo di controllo

1. Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno e ricorrano le condizioni di legge che lo rendono necessario.

2. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.
3. Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio o rendiconto alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Il Revisore dei conti potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio o rendiconto consuntivo. Non può essere nominato Revisore unico uno dei soci dell'associazione. Al revisore, per l'attività svolta può spettare una remunerazione qualora non incompatibile con il D. Lgs. 117/2017 e la normativa in materia di Ente del Terzo Settore.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.
2. Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra i soci e fra gli Organi dell'Associazione. Esso giudicherà *ex-hono et aequo* senza formalità di procedura.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Scioglimento

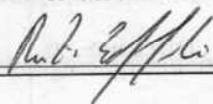
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che nominerà un liquidatore scelto eventualmente anche all'esterno dell'Associazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, tutti i beni, mobili ed immobili, all'atto dello scioglimento verranno destinati a fini di utilità sociale attraverso devoluzione ad associazioni che operino in ambiti affini, all'Associazione "Amici del Corni" o all'Istituto di Istruzione Superiore "Fermo Corni", sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente all'atto dello scioglimento.

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Modena, li 19/02/2019

Il Verbalizzante



Il Presidente

